

CORSO GESTORI CRISI DI IMPRESA

LA FORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Martedì 11 novembre 2025

Dott. Fabrizio GOIA

La formazione dell'INVENTARIO



Art. 193 CCII:

Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

Art. 195 CCII:

Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

Inventario:



Documento contenente l'elenco, la natura, la qualità, la quantità dei beni facenti parte dell'attivo della Liquidazione giudiziale.

Fasi:

- Ricerca e sommaria individuazione dei beni
- Rinvenimento dei beni
- Cristallizzazione delle quantità, e delle caratteristiche
- Conservazione

1) Ricerca e sommaria individuazione dei beni



- Audizione Amministratore/socio/portatore di interesse/ familiari

- Ricerca banche dati:

la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale (in forma estesa – non l'estratto) autorizza il Curatore:

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

Ai fini dell'individuazione dei beni, possono venire inoltrate le seguenti richieste:

- *Visura nominativa ad Automobile Club Italia (ACI);*
- *Risultanze catastali di terreni e fabbricati.*

Analisi della documentazione rinvenuta:

- libro cespiti;
- bilanci/schede contabili;
- contabilità di magazzino;
- istanze di insinuazione al passivo;
- domande di rivendica

2) Rinvenimento dei beni

In presenza di beni da inventariare il Curatore può procedere al deposito di un'istanza di nomina di un perito estimatore.

Nell'attesa di redigere il formale inventario, è consigliabile effettuare una sommaria individuazione dei beni rinvenuti al fine di verificarne lo stato di conservazione ed eventuali criticità



3) Cristallizzazione quantità, caratteristiche



- Il Curatore deve effettuare l'inventario "*nel più breve termine possibile*", secondo il principio temporale della ragionevolezza.
- La finalità dell'inventario è la descrizione analitica e la contestuale apprensione dei beni da parte del Curatore, che ne diviene custode.
- Il Curatore procede autonomamente all'inventario dei beni, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, redigendo apposito verbale. È preferibile che alla ricognizione dei beni, oltre al perito nominato, vi sia anche la presenza del debitore che sottoscriverà l'inventario che verrà depositato unitamente al corredo fotografico.

3) Custodia dei beni



Con l'inventario il Curatore:

- a) prende in consegna dei beni, cui è connessa la responsabilità in ordine alla loro custodia.
- b) nomina un custode dei beni.
- c) valuta prontamente l'adozione di provvedimenti necessari a evitare il deterioramento o la perdita dei beni

Art. 197 co 2 CCII: *se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.*

La mancata o ritardata trascrizione della sentenza può essere fonte di responsabilità per il Curatore, ove da tale comportamento siano derivati danni, ma è del tutto irrilevante quanto all'opponibilità, poiché eventuali vendite, medio tempore intervenute, non hanno nessuna efficacia.

Infatti, gli effetti della liquidazione giudiziale nei confronti dei terzi si producono dalla pubblicazione della sentenza di apertura, indipendentemente dalla trascrizione sul bene.

Beni non ricompresi

Art. 2740 c.c.

«Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»

Art. 146 CCII

«non sono ricompresi nella liquidazione giudiziale

- *a) i beni e i diritti di natura strettamente personale (i beni personali che servono alla persona fisica del fallito, ad esempio la protesi dentaria);*
- *d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».*



Art. 514 c.p.c. «Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:



- 1) le cose **sacre** e quelle che servono all'esercizio del **culto**;
- 2) **l'anello nuziale**, i vestiti, la biancheria, **i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti** con le relative **sedie**, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di **cucina** anche se a gas o elettrici, la lavatrice, **gli utensili di casa** e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; **sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato**;
- 3) i **commestibili e i combustibili** necessari per **un mese al mantenimento** del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- 4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per **l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere** del debitore;
- 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 6-bis) gli **animali di affezione o da compagnia** tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Il Curatore può:

- richiedere l'assistenza della forza pubblica;
- richiedere l'autorizzazione ad avvalersi di un coadiutore nel caso i beni o le cose si trovano in più luoghi;
- richiedere la nomina uno stimatore;
- procedere a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni sui quali non è possibile apporre sigilli:
 - Descrizione nel processo verbale
 - Per beni deteriorabili può essere richiesta la vendita immediata ex art. 532 c.p.c. tramite commissionario

Apposizione dei sigilli



FACOLTA' di apposizione dei sigilli: in precedenza nell'art. **84 del Rd 267/42** era indicato: *«dichiarato il fallimento, il curatore procede ... all'apposizione dei sigilli»*

L'apposizione non veniva contemplata quando si era in grado di procedere IMMEDIATAMENTE all'inventario o non vi erano pericoli di SOTTRAZIONE o DISPERSIONE dei beni

l'art. **193 CCII** indica: *«quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario»*



Interpello



Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. **327 CCII** in caso di falsa o omessa dichiarazione.

*«È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od **omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario**, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.*

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno».



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Liquidazioni Giudiziali

Liquidazione Giudiziale n. [REDACTED]

Giudice Delegato: Dott.ssa Maurizia GIUSTA

Curatore: Dott. Fabrizio GOIA

Verbale d'inventario (art. 195 CCII)

In data 9.10.2024 il sottoscritto Curatore della Liquidazione Giudiziale in epigrafe si è recato in [REDACTED] allo scopo di procedere alla formazione dell'inventario dei beni del debitore, ai sensi dell'articolo 195 CCII.

Lo scrivente, invitato il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] Amministratore Unico della [REDACTED] identificato a mezzo C.I. n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] in data [REDACTED] in corso di validità, a dichiarare se la società [REDACTED] possieda beni da comprendere nell'inventario, avvertendolo che in caso di falsa o omessa dichiarazione, si applicheranno le pene di cui all'art. 327 CCII.

Il Sig. [REDACTED] risponde negativamente dichiarando che la società in Liquidazione Giudiziale NON possiede beni mobili, immobili o crediti, oltre a quelli già dichiarati al Curatore.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,15 in data 9/10/2024 presso [REDACTED] in doppio originale, uno dei quali sarà depositato presso la cancelleria del Tribunale, che previa lettura viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.



L'inventario è redatto in **doppio originale** e sottoscritto da tutti gli intervenuti e uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale.

CASI PARTICOLARI

Art. 196 CCII - rivendiche



In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Non acquisizione / abbandono di beni



Non acquisizione / abbandono di beni



- **Non acquisizione (art. 142 co 3 CCII)**: il Curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire beni, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi per la loro apprensione e conservazione siano superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
- **Abbandono (art. 213 co 2 CCII)**: la derelizione, sempre previa autorizzazione del comitato dei creditori, può avvenire quando l'attività di liquidazione è manifestamente non conveniente (con presunzione dopo sei esperimenti di vendita infruttuosi, salvo autorizzazione del giudice delegato alla prosecuzione per giustificati motivi).

in caso di derelizione, il Curatore deve notificare la propria istanza con relativa autorizzazione del comitato dei creditori ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e deve darne comunicazione ai creditori, che possono iniziare azioni sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

La derelizione di un immobile non osta alla cancellazione della società

Beni immateriali



Il Curatore, ai fini della ricostruzione del patrimonio, deve porre attenzione a

- individuazione dei beni *materiali* del debitore;
- individuazione dei beni *immateriali* per mezzo dell'acquisizione delle chiavi informatiche
 - delle caselle di posta elettronica certificata e ordinaria aziendali;
 - account aziendali;
 - profili social network (ad eccezione di quelli personali);
 - siti internet e dei domini intestati all'impresa;
 - server aziendali.

Tribunale di Roma, circolare del 19 giugno 2025 n. 150

al Curatore è richiesto di acquisire ogni chiave informatica e telematica dell'impresa (...)

- invitare il debitore a fornire nell'ambito delle operazioni di inventario una dichiarazione sugli utilizzatori e sui possessori delle relative password;
- modificare le password;
- disabilitare tutte le pregresse credenziali di accesso (operazione da riportare nelle relazioni periodiche con indicazione della data di disabilitazione)

Smaltimento e bonifica



Smaltimento e bonifica



Art. 192 Testo unico ambiente: *qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica (...), sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa (...)*

il Curatore non succede all'imprenditore fallito nel trattamento dei rifiuti, “non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico”

Deve pertanto, “ritenersi ... esclusa una responsabilità del curatore del fallimento, non essendo il curatore né l'autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l'avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene la facoltà di gestione e di disposizione al medesimo curatore”.

il Curatore - che gestisce il bene inquinato - deve provvedere allo smaltimento dei rifiuti collocati su detto bene, sebbene non sia responsabile della produzione di detti rifiuti e indipendentemente dal titolo giuridico per cui egli gestisce tale bene.

Beni di interesse particolare




Beni sottratti



subito

Attrezzature per supermercato

Inserito
17 ago, alle 12:03
Fabrizio



Comune Torino

Occasione

- piano da lavoro in acciaio 140x70300 €
- 2 bilancie self-Service omega slam850 € cad.
- 2 bilancie da banco omega slam 900 € cad.
- affettatrice professionale900 €



Messa in sicurezza





www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos